



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale Clara Levi
Via Faidetti 2 – 24040 Bonate Sotto (BG)

Tel: 035 991066 Fax 035 991263

e-mail bgic82700r@istruzione.it

posta certificata bgic82700r@pec.istruzione.it

sito www.icbonatesotto.gov.it

C.F. 91025970160

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI a.s. 2016-2017



PREMESSA

Il Protocollo di accoglienza è un documento realizzato dalla Funzione Strumentale Intercultura in collaborazione con la Commissione Intercultura dell'Istituto che viene deliberato dal Collegio dei Docenti e viene inserito nel POF triennale in ottemperanza alle disposizioni della L. 40/98 e della L. 13 luglio 2015 n.107 e alle raccomandazioni contenute nel documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura" (Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura del MIUR, settembre 2015) e alle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana (MIUR, Febbraio 2014).

Tale strumento di lavoro rappresenta un progetto formativo da costruire insieme agli operatori della scuola, agli alunni, alle famiglie, alle Associazioni e agli Enti operanti sul territorio e da integrare periodicamente sulla base delle esperienze realizzate, allo scopo di individuare azioni atte a promuovere l'integrazione degli alunni stranieri di prima iscrizione, a garantire il successo formativo degli alunni già iscritti presso la nostra scuola che incontrano difficoltà nell'affrontare il percorso scolastico, a rispondere ai loro bisogni educativi, a realizzare e a rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale a loro rivolte.

L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell'art. 45 del DPR 31/8/99 n° 394 intitolato "Iscrizione scolastica", che attribuisce al Collegio dei Docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta.

FINALITÀ

SI PROPONE DI:

- definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza e integrazione di alunni stranieri
- facilitare l'ingresso degli studenti di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale italiano
- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto
- facilitare la relazione tra scuola e famiglie immigrate, favorire gradualmente, nel rispetto delle modalità e dei tempi, l'accoglienza, l'inserimento e l'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana e del nucleo familiare di appartenenza nel contesto scolastico;
- favorire un clima di accoglienza alle relazioni per facilitare una buona integrazione
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le storie di ogni individuo
- promuovere e favorire la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'intercultura, nell'ottica di un sistema formativo integrato.

CONTIENE:

- criteri, principi, indicazioni, procedure riguardanti l'iscrizione, l'accoglienza e l'inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana;
- definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici;
- delinea e aiuta a pianificare le possibili fasi di accoglienza e le attività di integrazione e di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana, per favorire l'inserimento degli alunni stranieri nelle classi e nel territorio, la loro partecipazione alle attività didattiche ed educative e per promuovere il successo formativo.

DELINEA CONCRETAMENTE PRASSI DI CARATTERE:

- a. burocratico e amministrativo (iscrizione);
- b. comunicativo e relazionale (prima accoglienza);
- c. educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, alfabetizzazione, avviamento e sostegno allo studio);
- d. sociale (rapporti con il territorio).

DESTINATARI DEL PROTOCOLLO:

- Alunni di cittadinanza non italiana: neoarrivati, di recente immigrazione, in situazione di svantaggio linguistico e/o culturale;
- famiglie degli alunni di cittadinanza non italiana;
- Commissione Intercultura;
- Collegio Docenti, Consigli di Classe, Docenti;
- Personale tecnico e amministrativo.

N.B.: si considerano **neoarrivati** gli alunni che, provenienti da un paese straniero, siano stati inseriti nell'anno scolastico corrente e nel precedente.

CHI SONO GLI ALUNNI STRANIERI?

Anzitutto persone portatrici di diritti e di culture nuove e nello specifico:

- alunni con cittadinanza non italiana;
- alunni con ambiente familiare non italofono;
- minori non accompagnati;
- alunni arrivati per adozione internazionale;
- alunni rom, sinti e caminanti;
- studenti universitari con cittadinanza straniera;

Gli alunni figli di coppie miste sono cittadini italiani (nati in Italia): pertanto non è pertinente la considerazione di straniero e gli elementi di arricchimento linguistico che portano nella scuola sono da ritenersi, come per tutti gli altri, risorse culturali.

SOGGETTI COINVOLTI NELLE DIVERSE FASI DELL' ACCOGLIENZA E RELATIVE AZIONI

1) DIRIGENTE SCOLASTICO

Azioni:

- realizza interventi specifici per promuovere il diritto di apprendimento e il successo scolastico degli studenti appartenenti all'istituzione scolastica.
- individua all'interno e all'esterno le risorse adatte a rispondere alle esigenze dell'inserimento dei nuovi alunni.
- indirizza e controlla le attività messe in atto per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri;
- assegna l'alunno alla classe sulla base della relazione della Commissione e della composizione delle classi di inserimento.
- controlla che i docenti dei diversi moduli e dei consigli di classe stilino e adottino percorsi didattici personalizzati, se necessari.

2) UFFICIO DI SEGRETERIA

Azioni:

- individua tra il personale un incaricato che si occupi della pratica amministrativa dell'iscrizione e cura la sua formazione.
- accoglie le richieste d'iscrizione.

- consegna e ritira il modulo di iscrizione completo di opzione relativa alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, utilizzando moduli bilingui, se necessario;
- iscrive il minore all'Istituto senza assegnarlo a una specifica classe;
- raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarizzazione, in lingua originale e in traduzione;
- avvisa tempestivamente la Funzione Strumentale Intercultura;
- stabilisce la data del primo colloquio con il Dirigente Scolastico o il suo collaboratore, la Funzione Strumentale, la Commissione Intercultura e il referente di plesso in cui si prevede l'inserimento dell'alunno;
- comunica alla famiglia la classe e la sezione in cui verrà inserito l'alunno al termine delle prime fasi dell'accoglienza.

3) FUNZIONE STRUMENTALE

Azioni:

- organizza la procedura di accoglienza in collaborazione con gli addetti della Segreteria e la Direzione;
- informa la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando il fascicolo informativo sul sistema scolastico italiano e fornendo informazioni sull'Istituto a cui viene iscritto l'alunno;
- funge da interfaccia tra Commissione Intercultura, Dirigente Scolastico, DSGA;
- aggiorna il Protocollo Operativo per l'accoglienza e per l'integrazione degli alunni stranieri in collaborazione con la Commissione Intercultura;
- coordina la Commissione Intercultura;
- rileva i bisogni degli alunni stranieri in collaborazione con i docenti delle classi in cui sono inseriti;
- organizza e coordina progetti mirati all'apprendimento e al perfezionamento della lingua italiana con i fondi art. 9 del CCNL;
- monitora i progetti di accoglienza, integrazione, mediazione e di alfabetizzazione attivi nell'Istituto;
- richiede l'intervento di un mediatore culturale, se necessario;
- effettua il primo colloquio con l'alunno e la famiglia, durante il quale procede alla compilazione della "scheda di rilevazione e osservazione" e somministra alcune prove per valutare la competenza linguistica in L2, le competenze disciplinari e trasversali dell'alunno, la conoscenza di una lingua straniera studiata nel Paese di provenienza e la competenza scolastica dell'alunno da accogliere;
- fornisce indicazioni operative per la prima accoglienza ai docenti coinvolti;
- mette a disposizione materiale per la rilevazione delle situazioni di accoglienza;
- offre consulenza ai docenti che lo richiedono per la preparazione dei percorsi personalizzati;
- effettua colloqui in itinere con la famiglia, l'alunno, il responsabile del modulo e/o il coordinatore della classe in cui è stato inserito l'alunno, gli insegnanti di L2, il servizio di mediazione (se richiesto);
- verifica e rendiconta la funzionalità dei Progetti di alfabetizzazione realizzati nell'Istituto al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti, all'USR per la Lombardia, al MIUR;
- stabilisce contatti con gli Enti locali, Servizi e altre Istituzioni scolastiche per elaborare proposte, progetti, corsi di formazione;
- collabora con il personale ATA della segreteria didattica per la raccolta dati dell'alunno;
- collabora con il CTI di Suisio e con gli Istituti Comprensivi in rete per ottimizzare il servizio di mediazione, per la realizzazione di progetti, di attività didattiche e interculturali nelle scuole o sul territorio, per il passaggio d'informazioni;

- lavora e tiene contatti con la Commissione “Disagio” e con la Commissione “Disabilità” e aggiorna la pagina del POF triennale dell’area di competenza in collaborazione con la Commissione POF;
- partecipa agli incontri del GLI.

4) COMMISSIONE INTERCULTURA

Nell’ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 all’art.45 il Collegio dei Docenti istituisce la Commissione come gruppo di lavoro e articolazione dell’Organo Collegiale d’Istituto per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri. La sua composizione deve poter garantire la circolarità delle informazioni, la corresponsabilità nei compiti, l’effettiva attuazione dei progetti, la loro valutazione e documentazione. Pertanto la Commissione Intercultura è formata dal Dirigente Scolastico, dalla Funzione Strumentale, da un Docente referente di ogni plesso in rappresentanza delle singole scuole che compongono l’Istituto.

I referenti di ogni plesso per l’intercultura:

- collaborano con il docente F.S. per organizzare il sostegno linguistico da svolgersi nel corso dell’anno scolastico;
- favoriscono il raccordo con i docenti delle aree disciplinari affinché tutti forniscano il materiale strutturato per favorire l’apprendimento di base.

Si può inoltre prevedere la partecipazione di altre figure, quali un componente della Segreteria della Scuola, i mediatori linguistici o altri operatori esterni alla scuola.

La Commissione ha compiti progettuali, operativi, valutativi e di documentazione relativamente al progetto di accoglienza praticato, all’educazione interculturale di tutti gli allievi, al raccordo tra scuola, famiglia e territorio. Pertanto è aperta alla collaborazione di alunni, possibilmente della stessa nazionalità, che possano assistere il nuovo compagno grazie alla conoscenza della lingua di origine e alla collaborazione eventuale di genitori e di quanti si rendano disponibili a dare un contributo per l’accoglienza.

Azioni:

- promuove il protocollo di accoglienza.
- individua le esigenze degli alunni immigrati (alfabetizzazione, sostegno allo studio, socializzazione con i compagni...) analizzando le informazioni raccolte dalla FS e, se necessario, da un membro della Commissione durante il colloquio conoscitivo con l’alunno e con la famiglia;
- contatta i responsabili dei moduli / i Coordinatori per valutare tutte le informazioni utili sulla composizione delle classi di inserimento della stessa fascia;
- formula al Dirigente Scolastico la proposta di assegnazione alla classe, avvalendosi di tutte le informazioni raccolte;
- dopo l’assegnazione, contatta (tramite il Referente intercultura del singolo plesso) il responsabile del modulo / il Coordinatore della classe individuata per l’inserimento e fornisce i primi dati raccolti sull’alunno affinché renda partecipi gli altri docenti del C.d.C.;
- propone un utilizzo delle risorse interne per rispondere alle esigenze degli alunni di recente immigrazione;
- cura il raccordo tra scuola e territorio (amministrazioni locali);
- fa proposte di iniziative interculturali;
- produce, raccoglie e archivia materiali didattici e la normativa di riferimento predisponendo uno scaffale interculturale in ogni plesso e fa l’inventario dell’esistente;
- nel plesso di appartenenza, accolgono il nuovo alunno straniero, ne curano l’inserimento in classe e, se necessario, affiancano gli insegnanti di classe e i mediatori, offrendo il proprio supporto e la propria competenza.

5) INSEGNANTI DI CLASSE

Azioni:

- incontrano la Funzione Strumentale Intercultura e partecipano alla riunione della Commissione Intercultura, se necessario;
- prendono conoscenza dei dati raccolti;
- stabiliscono un percorso d'accoglienza modulato sulle indicazioni date dalla Commissione Intercultura individuando modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina da adottare non appena l'alunno acquisisce una minima conoscenza dell'italiano e privilegiando l'utilizzo di linguaggi non verbali;
- promuovono la graduale socializzazione dell'alunno attraverso attività in coppia e/o per piccolo gruppo mediante cooperative learning e con strategie di tutoring;
- rilevano i bisogni, programmano un percorso di apprendimento specifico individuando, all'interno del curricolo, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire il successo scolastico, sostenere e motivare la prosecuzione degli studi;
- incontrano la famiglia, alla presenza di un mediatore, se necessario, e propongono alla famiglia, entro un tempo definito, il percorso didattico personalizzato (PDP) per il ragazzo, qualora se ne ravvisi la necessità, evidenziando i punti in cui scuola e famiglia collaborano e inserendo l'alunno nel Protocollo dei BES;
- individuano modalità di apprendimento della lingua italiana attraverso percorsi individualizzati di alfabetizzazione o consolidamento linguistico in orario scolastico o extrascolastico sulla base delle risorse interne (ore a disposizione, progetti di Istituto, finanziamenti extrascolastici ecc.) ed esterne (Associazioni culturali, servizi attivati dal comune ecc.), uso delle tecnologie informatiche, ecc.;
- prevedono la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto in piccolo gruppo insieme ad alunni di altre classi anche in orario curriculare;
- mantengono i contatti con i docenti che seguono l'alunno nelle attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.

6) TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Si impegna a:

- promuovere la conoscenza della normativa per stabilire procedure di accoglienza e di ingresso proponendo al Collegio dei docenti la lettura delle circolari che regolano l'ingresso degli alunni stranieri, accertandosi che tutti gli insegnanti ne abbiano copia e che il contenuto sia chiaro per tutti;
- predisporre l'ambiente con cartelli scritti in tutte le lingue per descrivere e denominare ambienti e oggetti, offrire un messaggio positivo di accoglienza per i nuovi arrivati;
- favorire la relazione creando clima d'apertura, attraverso l'empatia e l'ascolto attivo, il rispetto di diversità culturale e del tempo, l'attenzione al linguaggio;
- promuovere e seguire corsi di aggiornamento e di formazione sui temi dell'educazione interculturale, sulle culture, religioni, letteratura, arte degli altri Paesi, sulle tecniche d'insegnamento di L2, sulla gestione del conflitto, sull'innovazione metodologica e didattica.
- imparare a lavorare insieme e a collaborare con le nuove figure professionali quali i mediatori culturali, gli alfabetizzatori, gli animatori interculturali senza mai lasciare loro la responsabilità della classe e senza delegare compiti propri dell'insegnante;
- sviluppare e attuare curricoli per una educazione plurilingue e interculturale.

FASI DELL'ACCOGLIENZA

1) PRIMA FASE burocratico-amministrativa: l'iscrizione

FASI	LUOGO	CHI	COMPITI	FUNZIONI	STRUMENT
-------------	--------------	------------	----------------	-----------------	-----------------

					I
Arrivo del nuovo alunno/a e dei genitori Iscrizioni e alla scuola	Segreteria	Personale amministrativo responsabile delle iscrizioni	-Raccolta dati e documentazione e anagrafica, sanitari e fiscali -raccoglie la documentazione e relativa alla precedente scolarizzazione, in lingua originale e in traduzione -consegna della modulistica dell'Istituto (acquisizione dell'opzione di avvalersi o non avvalersi dell'IRC; circolare di inizio anno; autorizzazione uscita sul territorio; copia delle deleghe per il ritiro degli alunni; copia del modulo relativo al trattamento dei dati personali nel caso in cui non venga dato tale consenso)	-Accogliere -informare -indirizzare ai servizi -iscrivere il minore all'Istituto senza assegnarlo ad una specifica classe -fissare un incontro con la F.S. e, se necessario, con un docente della Commissione Intercultura (rinviando l'inserimento a scuola ad un momento successivo da concordare con il Dirigente) per avviare le successive fasi dell'accoglienza	- modulo iscrizione in più lingue, se necessario.

2) SECONDA FASE comunicativo-relazionale: prima accoglienza

FASI	LUOGO	CHI	COMPITI	FUNZIONI	STRUMENTI
Incontro di prima conoscenza con	Aule del plesso	Funzione strumentale Un docente della Commissione	- Colloquio e compilazione scheda personale dell'alunno; - illustrano le caratteristiche e	-Ottenere informazioni dalla famiglia e dall'alunno utili a definire il percorso scolastico	-Scheda personale per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1°grado:

<p>l'alunno e i genitori</p>		<p>Intercultura (se necessario)</p> <p>Dirigente</p> <p>Genitori</p> <p>Eventuale presenza del mediatore culturale</p>	<p>l'organizzazione della scuola italiana, consegnando il fascicolo in lingua d'origine;</p> <p>- somministrazione di prove per valutare le competenze linguistiche in L2, le competenze disciplinari e trasversali e la conoscenza di una lingua straniera dal momento che gli adolescenti a volte hanno studiato una lingua straniera nel loro paese d'origine;</p> <p>- compilazione griglie di valutazione delle abilità e delle competenze possedute dall'alunno.</p>	<p>pregresso; conoscere il percorso migratorio della famiglia; conoscere l'organizzazione scolastica del paese di provenienza; individuare particolari bisogni e necessità.</p> <p>-acquisire informazioni utili all'individuazione della classe e funzionali all'accoglienza e all'integrazione.</p> <p>-correzione, valutazione delle prove e quadro di sintesi delle competenze accertate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ back-ground socio-culturale ▪ progetto e percorso migratorio o della famiglia ▪ storia scolastica ▪ biografia linguistica ▪ extra-scuola (interessi) ▪ aspettative del bambino e della famiglia (Allegato n.1) <p>-fascicolo informativo in lingua d'origine sul sistema scolastico italiano.</p> <p>-Prove disciplinari fornite dagli insegnanti della classe in cui l'alunno dovrebbe essere inserito in base all'età anagrafica e/o prove archivio della Commissione Intercultura</p> <p>-Griglie di valutazione delle abilità e delle competenze possedute dall'alunno (Allegato n.2)</p>
-------------------------------------	--	--	--	---	--

<p>Assegnazione dell'alunno alla classe e alla sezione</p>	<p>Direzione</p>	<p>Dirigente scolastico</p> <p>Funzione strumentale</p> <p>Commissione Intercultura</p> <p>Insegnante del modulo/ insegnante di classe</p>	<p>- Individuazione della classe/sezione di scuola primaria o secondaria di 1° grado da parte del Dirigente sulla base della proposta di assegnazione formulata dalla FS e dalla Commissione Intercultura utilizzando le informazioni raccolte sull'alunno e i risultati delle prove effettuate durante l'incontro di prima conoscenza da parte della FS e, eventualmente, di un membro della Commissione Intercultura e analizzando la situazione delle classi e del plesso in cui si prevede di inserire l'alunno. Se necessario si può prevedere un periodo limitato di tempo per le osservazioni (possibile lavoro a classi aperte)</p> <p>- assegnazione della sezione di scuola primaria/secondaria di 1° grado e destinazione delle risorse (la frequenza può iniziare due o tre giorni dopo e in modo graduale);</p>	<p>-Analizzare documentazione e le informazioni raccolte complessivamente;</p> <p>-analizzare la situazione delle classi, i bisogni e le risorse disponibili (a livello di modulo e Consiglio di Classe e plesso)</p>	<p>-Normativa</p> <p>-informazioni relative alla scuola nel Paese d'origine</p> <p>-biografia scolastica dell'alunno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ documenti ufficiali d'iscrizione ▪ -scheda personale e iscrizione <p>-dati relativi alle classi (numerosità, problemi presenti, orari...);</p> <p>-relazione della Commissione Intercultura.</p>
---	------------------	--	--	---	---

			- in caso di iscrizione a una classe diversa da quella corrispondente all'età anagrafica, il Collegio dei Docenti delibera tale inserimento.		
Assegnazione dell'alunno alla classe e alla sezione	Segreteria	Personale amministrativo responsabile delle iscrizioni	- Comunica alla famiglia la classe e la sezione.		

a) PROCEDURA PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO

L'inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base del D.P.R. n. 394/99 – cap.VII – art. 45 applicativo dell'art.36 della legge 40/98.

Tale normativa sancisce che:

➤ Comma 1

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

L'iscrizione avviene nelle scuole italiane di ogni ordine e grado nei modi e nelle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri “non accompagnati”, abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affidamento, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D. Lgs. N.286/1998).

➤ Comma 2

La riserva di cui sopra non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati anagrafici acquisiti al momento dell'iscrizione.

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno.

Inoltre la C.M. 35 del 26 marzo del 2010 per l'alunno, che ha un'età per cui ordinariamente è prevista la frequenza in una classe superiore a quella a cui viene ammesso al termine dell'anno scolastico, contempla la possibilità di accelerazione del percorso scolastico ai fini dell'allineamento anagrafico attraverso l'esame di idoneità alla suddetta classe.

Si precisa, inoltre, che quando un alunno, anche di origine straniera, viene iscritto definitivamente alla frequenza di una determinata classe di ciclo scolastico, lo studente deve seguire nel suo percorso scolastico la ordinaria successione delle classi prevista dall'ordinamento.

b) In riferimento agli alunni rom, sinti e caminanti, il diritto all'iscrizione non è subordinato alla residenza o al domicilio nel Comune in cui ha sede l'Istituto al quale viene presentata la domanda, come indicato nelle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014*. Nel citato documento si precisa che "in presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, si ritiene proficua un'equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un'intesa tra scuole, organizzate in reti di scuole, e una collaborazione mirata con gli Enti locali, avendo come riferimento l'art. 7 del D.P.R. 275/1999. La costruzione di reti, associazioni e coordinamenti è rilevante non solo ai fini della distribuzione, ma più in generale per la costruzione di un'offerta formativa che riduca le disuguaglianze e i rischi di esclusione sociale per tutti."

Sempre in riferimento agli alunni nomadi e itineranti, il punto di riferimento normativo è costituito dalla C.M. n. 207 del 16/7/1986 e, più recentemente, il Protocollo di intesa MIUR-Opera Nomadi del 22/06/2005, in cui si prefigurano e si auspicano accordi decentrati a livello periferico.

Per quanto riguarda la classe di inserimento dei suddetti alunni, in linea generale vale il criterio dell'età anagrafica adottato per gli stranieri anche per gli alunni privi di precedente scolarizzazione, ma può essere prevista l'assegnazione a una classe scolastica precedente in base alla procedura adottata nell'Istituto.

In ogni caso si dovranno predisporre e attuare progetti specifici allo scopo di consentire il recupero delle fondamentali conoscenze e competenze per il proseguimento del percorso scolastico, utilizzando anche tutti gli spazi di flessibilità consentiti dalla normativa vigente.

Successivamente il Dirigente scolastico, la Funzione Strumentale Intercultura e il docente referente di plesso e i referenti delle probabili classi di appartenenza, raccolte le prime informazioni e tenendo conto della normativa in vigore, prenderanno in considerazione i seguenti elementi per individuare la classe in cui inserire l'alunno straniero:

1. presenza nella classe di altri allievi stranieri provenienti dallo stesso Paese: si eviterà di concentrare gli alunni stranieri in un'unica classe, tenendo presente le indicazioni della C.M. n.2 dell'8/02/2010. Infatti è consigliabile non inserire nella stessa classe alunni di uguale provenienza per favorire un apprendimento della lingua italiana più veloce a contatto con gli studenti italiani e contemporaneamente promuovere lo scambio tra culture diverse;
2. del numero degli allievi per classe, privilegiando quella meno numerosa;
3. del numero di alunni stranieri presenti nella classe;
4. della complessità della classe: si sceglierà una classe in cui ci siano dinamiche relazionali positive e un numero ridotto di programmazioni personalizzate/individualizzate e che, per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento.

b) ULTERIORI INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI DEGLI STUDENTI STRANIERI NEOARRIVATI

1. ISCRIZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Per i bambini stranieri neoarrivati da iscrivere nelle classi della Scuola primaria si consiglia di rispettare il criterio dell'età anagrafica per i seguenti motivi:

1. la gran parte degli alunni, se supportati adeguatamente, in breve tempo raggiungono livelli accettabili di competenza in lingua italiana;
2. in caso di ipotetica bocciatura durante il percorso di studio, il ritardo scolastico risulterebbe essere di **un anno e non di due anni** (vanno evitate, se possibile, le situazioni problematiche di

studenti nelle classi terminali della Scuola Secondaria di I grado di età troppo diversa rispetto ai compagni di classe).

2. CASI PARTICOLARI

A. Alunni che iniziano la scuola nel Paese d'origine a 6/7 anni: vanno inseriti necessariamente in una classe inferiore all'età anagrafica;

B. alunni (ad esempio dell'America Latina) che si iscrivono nel secondo quadrimestre: vanno inseriti nella classe conclusa nel Paese d'origine.

3. ISCRIZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le osservazioni sopra riportate sono ritenute valide anche per l'inserimento degli studenti nella Scuola Secondaria di I grado.

4. ALTRI CASI PARTICOLARI (come da "Indicazioni per l'inserimento alunni NAI, USR per la Lombardia, Ufficio X, Bergamo, Circolare n.14135/C27f del 18 settembre 2012):

- studenti neo arrivati di **14 anni compiuti con meno di 8 anni di scolarità o da compiere nell'anno solare in corso**: vanno inseriti necessariamente in una classe terza della scuola secondaria di primo grado con predisposizione di un Piano Educativo Personalizzato che favorisca il superamento dell'Esame di Stato e l'inserimento successivo nella scuola secondaria di secondo grado;
- studenti neo arrivati di **14 anni compiuti con 8 e più anni di scolarità**: vanno inseriti necessariamente in una classe prima della scuola secondaria di secondo grado con predisposizione di un Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CTP per conseguire la licenza media;
- studenti neo arrivati di **15 anni compiuti o da compiere nell'anno solare in corso che chiedono l'iscrizione nel periodo settembre/dicembre**: non vanno iscritti, ma vanno guidati nella scelta di una Scuola Secondaria di secondo grado.

Se gli alunni NAI sono analfabeti si individua la scuola di riferimento per l'iscrizione in base all'età anagrafica, ma sarà necessario definire un Piano Educativo Personalizzato finalizzato all'apprendimento delle abilità di base della letto-scrittura e del calcolo.

c) Note sulla documentazione che la famiglia presenta alla scuola

Se la famiglia presenta alla scuola italiana la documentazione scolastica originale, tradotta a cura della rappresentanza consolare, o ambasciata del paese di origine in Italia, in cui compare l'indicazione del grado scolastico frequentato ed il tipo di Istituto l'alunno è iscritto alla classe corrispondente per numero di anni di scuola completati, la valutazione che porta ad un eventuale spostamento di anno inferiore rispetto all'avente diritto, deve essere valutato e concordato con la famiglia.

In assenza di documentazione, ai sensi della C.M. del 07/03/1992, il genitore deve rilasciare sotto la propria responsabilità una dichiarazione attestante la classe e il tipo di Istituto frequentato nel Paese di provenienza. Ai sensi della C.M. del 26/07/1990, Il Consiglio di Classe/interclasse, previo accertamento mediante prove, delibererà l'iscrizione alla classe corrispondente all'età dell'alunno o alla classe immediatamente precedente a quella corrispondente all'età dell'alunno, delibera che sarà ratificata dal Collegio dei Docenti.

1) TERZA FASE educativo-didattica: inserimento nella classe

FASI	LUOGO	CHI	COMPITI	FUNZIONI	STRUMENTI
Accoglienza e	Aula	Insegnanti della classe	-Predisposizione dell'accoglienza sensibilizzando gli	-Favorire la prima accoglienza;	-Testi per l'insegnamento della L2;

inserimento dell'alunno nella classe	Laboratori	Mediatore (se necessario) Compagni di classe Altri alunni dello stesso Paese d'origine	alunni all'arrivo del nuovo compagno/a; avvio alla conoscenza di spazi, tempi, ritmi della scuola; -nella prima settimana organizzazione attività che non implicino la conoscenza della lingua quali arte e immagine, educazione motoria, educazione musicale, inserendo l'alunno nelle altre sezioni per svolgere le medesime attività; individuazione di facilitatori della comunicazione (cartelli bilingue, ecc.);	-facilitare la comunicazione ; -individuare strategie per coinvolgere l'alunno/a in attività della classe	-mediatore se necessario; - alunni immigrati di vecchia data e provenienti dallo stesso Paese con la funzione di tutor; -materiale per l'accoglienza (facilitatori visivi, sonori...).
Progettazione e del percorso educativo-didattico	Ambienti della scuola	Funzione strumentale (qualora venga richiesto il suo intervento) Insegnante alfabetizzatore se presente nell'Istituto (organico del potenziamento) o insegnanti alfabetizzatori (progetti/ ore a disposizione) Insegnanti modulo / di classe Genitori	-Registrazione osservazioni sistematiche; -attività di rilevazione delle abilità e delle competenze dell'alunno secondo gli indici europei; -stesura del percorso di prima alfabetizzazione linguistica; -adequamento della programmazione di classe e stesura del PDP (se necessario). - Entro quindici giorni dall'inizio della frequenza, gli insegnanti della classe e la famiglia si incontrano alla presenza eventuale di un mediatore linguistico per la presentazione della classe, dell'orario	-Valutare la situazione di partenza basandosi sulle prove di ingresso somministrate dopo l'inserimento nella classe e sulle osservazioni sistematiche; -individuare un percorso graduale di apprendimento della lingua italiana; -adottare metodologie e strategie che consentano la partecipazione al lavoro della classe.	-Materiale archivio intercultura; -prime attività di conoscenza della L2; -materiale contenuto nel CD "Tutti uguali, tutti diversi" Regione Lombardia.

			settimanale, dei progetti cui la classe aderisce, per la consegna dell'elenco del materiale occorrente, per la richiesta del nominativo di un'eventuale persona di riferimento a cui rivolgersi in caso di bisogno.		
Attuazione degli interventi di facilitazione linguistica	Classe Laboratori	Insegnanti del modulo/ di classe Insegnante alfabetizzatore se presente nell'Istituto (organico del potenziamento) o insegnanti alfabetizzatori (progetti/ ore a disposizione) Compagni come mediatori - tutor	-Attuazione della programmazione del percorso di apprendimento della lingua italiana; -attuazione di strategie per facilitare il lavoro in classe.	-Favorire l'acquisizione delle abilità linguistiche utili alla comunicazione interpersonale a scuola e nell'extra-scuola -favorire l'apprendimento scolastico	-Materiali specifici di educazione linguistica per l'apprendimento dell'italiano L2; -mediatori visivi.
L'educazione interculturale	Tutta la scuola La classe di inserimento	Dirigente Scolastico Insegnanti del modulo/ di classe Funzione strumentale Commissione Intercultura Insegnanti	- Favorire attività volte a decostruire gli stereotipi e decentrare i punti di vista, valorizzando la dimensione interculturale dei curricula delle varie discipline. -promuovere la comprensione del proprio vissuto e della situazione presente per favorire l'inserimento dell'alunno straniero nella realtà italiana;	-favorire la conoscenza, il confronto, la costruzione e l'accettazione delle diverse identità.	-Scelte metodologiche; sussidi (libri, audiocassette, videocassette, CD, giochi, spettacoli, film...); organizzazione di iniziative, tempi e spazi.

	Laboratori	alfabetizzatori Alunni della classe Esperti esterni	-promuovere la capacità di convivenza costruttiva, attraverso l'accettazione e il rispetto delle diverse culture e il riconoscimento della sua identità culturale in una prospettiva di reciproco arricchimento.		
Valutazione	Aula Laboratori o	Insegnanti del modulo/ di classe Insegnanti alfabetizzatori Funzione strumentale Un membro della Commissione Intercultura (se necessario)	-Rilevazione in itinere e nella fase finale delle competenze acquisite; -rilevazione di osservazioni relative all'integrazione -valutazione periodica dell'utilizzo delle risorse	-Favorire un processo significativo di apprendimento e integrazione; -monitorare l'andamento del progetto interculturale; -utilizzare al meglio le risorse disponibili	-Strumenti specifici di osservazione e di valutazione; -monitoraggio dei processi di integrazione in riferimento agli orientamenti generali e alle scelte organizzative.

Si sottolinea che il compito di insegnare la lingua italiana al neoarrivato non riguarda solo l'insegnante di lingua italiana, ma tutto il team docente.

a) Laboratori L2

L'acquisizione di una buona competenza dell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, è lo strumento fondamentale del processo di integrazione degli alunni stranieri per garantire loro il successo scolastico e l'inclusione sociale.

Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con l'apprendimento di due diverse strumentalità linguistiche: la lingua per la comunicazione e la lingua per lo studio.

Solo dopo la prima fase di alfabetizzazione (3- 6 mesi) l'alunno può affrontare obiettivi disciplinari, precedentemente gli interventi di tipo disciplinare si dovrebbero limitare ad una acquisizione di parole dello studio in contesti comunicativi. È opportuno precisare che per compiere il percorso dell'italiano della comunicazione è necessario un periodo che varia da uno a due anni, per l'italiano dello studio da cinque a sette anni.

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado sono previsti corsi di alfabetizzazione per fornire agli alunni gli strumenti necessari per affrontare il percorso formativo ed eliminare il disagio linguistico. Tali laboratori di italiano L2 si articolano secondo i livelli previsti dal Portfolio europeo, *Quadro comune europeo di riferimento*:

Livello avanzato	C2 È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.
	C1 È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Livello intermedio	B2 È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
	B1 È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
Livello elementare	A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di <i>routine</i> che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
	A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Tuttavia le classi di italiano L2 potranno prevedere accorpamenti di livelli simili (esempio: A1+A2; B1+B2 ecc.):

LIVELLO 1 (cfr Portfolio europeo livelli A1, A2)

Alfabetizzazione di base, con l'obiettivo che l'alunno acquisisca una padronanza strumentale della lingua italiana.

LIVELLO 2 (cfr Portfolio europeo livelli B1, B2)

Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa, con l'obiettivo che l'alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di esprimersi compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo.

LIVELLO 3 (cfr Portfolio europeo livelli C1, C2)

Apprendimento della lingua per studiare con l'obiettivo che l'alunno sappia utilizzare la lingua specifica delle varie discipline.

Gli alunni destinatari dei corsi di alfabetizzazione sono opportunamente individuati nell'ambito dei moduli e dei Consigli di Classe.

Le esigenze degli alunni appena o già inseriti all'interno delle classi saranno individuate dai docenti e comunicate alla FS Intercultura tramite apposito modulo (Allegato n.3) affinché la FS e la Commissione Intercultura possano richiedere l'intervento del mediatore (se necessario) e predisporre l'attivazione di laboratori di prima e/o seconda alfabetizzazione sulla base delle risorse presenti nell'Istituto (ore a disposizione dei docenti; presenza di un insegnante alfabetizzatore, risorsa proveniente dall'organico del potenziamento; volontari; docenti in pensione; fondi Forte Processo Immigratorio; Progetti afferenti al FIS), attivando in prima battuta i progetti presentati dalle scuole primarie e successivamente quelli delle scuole secondarie, con priorità per l'alfabetizzazione in Italiano L2 degli alunni NAI.

Sarebbe auspicabile organizzare dei laboratori flessibili rivolti ai piccoli gruppi e collocabili durante l'orario curricolare degli alunni, evitando di utilizzare le ore in cui possono inserirsi al meglio nell'attività, per rendere possibile il loro coinvolgimento nella vita scolastica e sociale.

Inoltre le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili possono prevedere "l'apertura pomeridiana delle scuole e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89", come indicato nella Legge n.107 del 13 luglio 2015, art.7.

Al termine del percorso di alfabetizzazione i docenti che hanno seguito gli alunni compileranno una relazione per indicare le competenze linguistiche acquisite (Allegato n. 4).

A proposito delle attività da promuovere, all'interno dei singoli Istituti, per garantire l'inclusione scolastica e il successo formativo degli alunni con bisogni educativi speciali, la Legge del 13 luglio 2015 n.107 precisa che: "Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento". Inoltre la Legge del 13 luglio 2015 n.107 specifica che: "Art.1 Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

l. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.”

Inoltre nel documento *“Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura”*, a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura del MIUR, settembre 2015, si afferma che la Scuola deve prevedere nel tempo extrascolastico, in collaborazione con le associazioni, il volontariato e il privato sociale, forme di aiuto allo studio, protratte e continuative e promuovere la formazione dei docenti sui temi dell'insegnamento/apprendimento dell'italiano come seconda lingua.

b) LINEE ORIENTATIVE SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n.122/2009. Pertanto agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento (Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014).

Seguendo le indicazioni delle Linee Guida del MIUR (marzo 2006), dobbiamo tener presente che sin dai tempi della legge 517/ 1977 *“ la Scuola italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma anche come funzione formativa / regolativa in rapporto al POF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno”* per promuovere la persona nell'interesse della sua storia e del suo progetto di vita. Pertanto si deve privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella certificativa, prendendo in considerazione: i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico-culturali.

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, per gli alunni NAI e/o alunni con uno svantaggio linguistico (immigrati da più tempo o nati in Italia) con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, per i quali l'équipe pedagogica o il consiglio di classe lo ritenesse opportuno, viene predisposto un PDP (Direttiva ministeriale sui bisogni educativi speciali del 27 dicembre 2012) nei tempi previsti per la programmazione curricolare o, in caso di ingresso in corso d'anno, entro due mesi dall'inizio della frequenza scolastica. Il percorso può essere rivisto e corretto in itinere.

«Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana [...] è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative».

“[...] è compito doveroso dei Consigli di Classe o del team docenti indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica”. (Circolare ministeriale n. 8/2013)

La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Didattico Personalizzato, atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo.

Inoltre nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 si precisa che: *“È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica*

precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite". L'esigenza di mettere al centro del processo di apprendimento la persona si evince anche dalla scelta pedagogica e didattica dei piani di studio personalizzati: PSP-L.53/2003.

Tuttavia la Nota Ministeriale del 22 novembre 2013 ricorda che: "*....gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato*". La mancanza della cittadinanza italiana e/o la provenienza da un paese straniero non devono comunque costituire elemento discriminante o discriminatorio.

La stesura del PDP permette di valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse e mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. La durata dell'adozione del PDP varia in base ai progressi dell'alunno/a: di fronte a un'adeguata motivazione e a un impegno costante, in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. Il PDP costituisce il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.

Il PDP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.

Attraverso questo strumento i docenti indirizzano il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1° quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali. In sostituzione dello studio delle suddette discipline verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
4. la sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L2 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola (art. 5 del DPR n.89/2009; C.M. n.4 del 15/01/09; Nota MIUR del 08/01/2010).

Come ricordato dal Ministero, inoltre, l'art.5, co.10 del D.P.R. n.89/2009 prevede che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano, a determinate condizioni, essere "utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana". Corsi intensivi propedeutici all'ingresso nella classe di pertinenza possono anche essere organizzati in periodi - giugno/luglio/inizio settembre - in cui non si tiene la normale attività scolastica, proposta operativa contenuta nel documento "*Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura*" a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura del MIUR, settembre 2015. Tuttavia l'esonero dallo studio della seconda lingua straniera eventualmente previsto per l'alunno straniero inserito in classe prima per promuovere il potenziamento della lingua inglese o della lingua italiana non esclude per lo stesso la possibilità di essere ammesso alla classe seconda con frequenza della seconda lingua straniera nel caso in cui lo studente al termine del primo anno abbia conseguito una adeguata conoscenza e competenza della lingua italiana, sì da non richiedere più l'intervento aggiuntivo attraverso una serie di lezioni in una seconda lingua straniera con relativo accertamento delle competenze acquisite;

5. l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a e con l'efficace gestione di classi eterogenee;
6. è anche da considerare l'opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal POF per l'anno frequentato dallo studente NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali

contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso che lo studente frequenta.

La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d'inserimento. La realizzazione del PDP si concretizza anche attraverso l'attivazione di laboratori, interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi aperte, percorsi integrati tra ordini di scuola diversi e in collaborazione con il territorio.

Si consiglia che, per gli alunni stranieri nuovi iscritti, sia posticipata la valutazione dal primo quadrimestre al secondo. Nel primo quadrimestre si valuteranno – eventualmente in forma analitica - la partecipazione e l'impegno e obiettivi minimi stabiliti di volta in volta in relazione ai progressi evidenziati o per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si potranno valutare i progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

La normativa esistente rafforza il ruolo e la responsabilità delle istituzioni nella loro autonomia e dei docenti nella valutazione degli alunni. L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che:

“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa”.

Il DPR n.394/99 infatti prevede per gli alunni stranieri:

- l'adattamento dei curricoli disciplinari in piani di lavoro personalizzati;
- specifici interventi individualizzati o in piccolo gruppo di italiano come lingua seconda in orario scolastico o extrascolastico, accedendo a risorse esterne o interne.

c) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare quelli neoarrivati, pone problemi di vario genere nelle problematiche relative all'integrazione degli alunni stranieri. Il recente inserimento nella macroarea dei BES non ha, nella sostanza, risolto le criticità.

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, sono definite tre fasi di apprendimento dell'italiano: a) la fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare; b) la fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio; c) la fase degli apprendimenti comuni.

Per quanto riguarda la prima fase, il Ministero richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale dei laboratori linguistici di italiano L2, sottolineando come “un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8-10 ore settimanali dedicate all'italiano L2 (circa 2 ore al giorno) per una durata di 3-4 mesi. I moduli intensivi iniziali possono raggruppare gli alunni non italofoni di classi diverse e possono essere organizzati grazie alla collaborazione con gli enti locali e con progetti mirati. [...] Tali laboratori possono anche essere collocati entro moduli di apprendimento da ricavare all'interno della scuola stessa, grazie all'apertura di un “tempo dedicato” entro le prospettive di apertura pomeridiana o nel corso delle mattine”.

Il Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, potrà, pertanto, programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, anche avvalendosi delle competenze della Funzione Strumentale, sulla base dei seguenti elementi:

- conoscenza della storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla Funzione Strumentale;
- selezione dei contenuti da parte dei docenti, nell'ambito della propria disciplina, individuando i nuclei tematici fondamentali, allo scopo di consentire il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione;

· il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (Italiano/L2), diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, nel caso in cui durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti. L'attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curriculare e diventa parte importante della valutazione formativa. Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano Didattico Personalizzato.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", i Consigli di Classe, prendono in considerazione tutti o solo in parte i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento;
- previsione di sviluppo del percorso migratorio dell'alunno;
- una previsione del suo orientamento scolastico.

Alla fine del primo quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina anche nel caso in cui l'alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche, una valutazione di questo tipo come da Circolare n.14135/C27f del 18 settembre 2012:

Valutazione intermedia		
Piano personalizzato (con differenziazione in tutte od alcune discipline) possibilità di: <ul style="list-style-type: none"> - usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare; - sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 del 15/01/09) 	Ipotesi a : Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa: Nel documento di valutazione del I° quadrimestre va riportato: <i>"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana"</i>	Ipotesi b : Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato. Nel documento di valutazione va riportato: <i>" La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana, come previsto dal PDP"</i>
Valutazione finale		
Piano personalizzato (con differenziazione in tutte od alcune discipline): <ul style="list-style-type: none"> - indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno; - il raggiungimento del livello A2 QCEL può 	Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato. Nel documento di valutazione va riportato: <i>" La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana, come previsto dal</i>	L'alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano personalizzato e ai progressi compiuti.

<p>essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico;</p> <p>- Valutazione che rispetti tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come dal PDP.</p>	<p>PDP” [*]</p>	
	<p>[*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.</p>	

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe può ricorrere alla seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, C.M. n.24 del 01/03/2006, che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come dal PDP.

“...La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche.....

E' necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero....

Una volta superata questa fase (capacità di sviluppare la lingua per comunicare), va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline.”

Nel caso in cui l'alunno, non italofono, venga iscritto nella seconda parte dell'anno scolastico, è utile l'intervento del mediatore linguistico-culturale anche per una valutazione equipollente di eventuali produzioni scritte in lingua materna.

Per quanto riguarda la valutazione finale, il Team Docenti valuterà, facendo riferimento al Piano personalizzato (con differenziazione in tutte o alcune discipline) dell'alunno, i seguenti elementi:

- i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno, indipendentemente dalle lacune presenti;
- il raggiungimento del livello A2 QCEL, livello che può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico.
- il raggiungimento degli obiettivi previsti nel rispetto dei tempi di apprendimento delle varie discipline come stabilito nel P.D.P con differenziazione in tutte o alcune discipline.

A fine anno la valutazione deve essere espressa per ogni disciplina.

I docenti di classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considerano che “i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico” e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

Se si valuta che il ragazzo nel corso dell'anno non abbia raggiunto né gli obiettivi minimi relativi all'apprendimento della lingua stabiliti dal docente alfabetizzatore né gli obiettivi mirati stabiliti dalla programmazione dei docenti di classe, non è opportuno permettergli il passaggio alla classe superiore, al fine di garantirgli la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua italiana, L2. Qualora invece si valuti che il ritardo dell'alunno nel conseguimento di alcuni obiettivi sia comunque recuperabile, si può optare per una valutazione biennale.

E' opportuno allegare alla scheda di valutazione un modulo contenente informazioni relative al percorso di alfabetizzazione che l'alunno straniero sta seguendo.

d) ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: LA NORMATIVA

L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i Consigli di Classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: “Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)...è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre i Consigli di Classe sono tenuti a ...considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);...gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)”.

La Circolare n. 48 del 31/05/2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente”, a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ...resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame.

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PDP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

e) LE PROVE D'ESAME

Per quanto riguarda gli esami, le *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014*, ricordano che “la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. [...] Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle

competenze maturate. Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.”

Nota n. 3587 del 3/06/2014 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”

“Per altre situazioni di alunni con BES [...] la Commissione d’esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA”.

È opportuno contemperare le prove dell’esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali.

Le prove scritte e orali per l’allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’allunno;
- facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell’allievo straniero.
- nel corso delle prove prevedere, se inserito nel POF d’Istituto, la presenza di un mediatore linguistico.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d’esame:

- a “ventaglio” (diverse modalità e tipologie di prove);
- a “gradini” (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali);
- a “contenuto facilitato” e conosciuto dall’allievo che individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi.

Ad esempio nell’ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo ad un altro, per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La scrittura documentata, grazie al dossier di documenti verbali, iconici, grafici risponde a questa esigenza. Inoltre questa modalità è un’opportunità per tutti gli allievi di trovare il modo di esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro PDP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall’allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, testo narrativo...

Nell’ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l’allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.

Per quanto riguarda la prova nazionale predisposta dall’INVALSI, gli alunni stranieri partecipano alle suddetta prova secondo le stesse modalità degli allievi autoctoni, anche se inseriti per la prima volta in una scuola con lingua d’insegnamento italiana all’inizio o nel corso dell’anno scolastico.

Le sottocommissioni considereranno la particolare situazione degli alunni e, ove necessario, utilizzeranno le misure previste dalle *Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014*.

f) L’ORIENTAMENTO

Anche agli alunni stranieri va garantito un percorso di orientamento completo che fornisca informazioni sulla realtà scolastica e lavorativa del territorio, affinché possano compiere scelte consapevoli in relazione all'attività lavorativa da intraprendere e per il proseguimento degli studi ed evitare il disagio, l'insuccesso e la dispersione scolastica.

In riferimento al sistema di orientamento da realizzare nei singoli Istituti, la Legge n.107 del 13 luglio 2015 specifica che : “Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Pertanto sarà compito dei docenti, del coordinatore di classe e, se ritenuto necessario il suo intervento, della Funzione Strumentale:

- valutare attentamente le attitudini, gli interessi e le competenze dell'alunno, poiché le difficoltà scolastiche degli stranieri aumentano statisticamente nel secondo ciclo di istruzione, coinvolgendo, se necessario, i mediatori linguistici e giovani tutor di origine migratoria;
- coinvolgere attivamente la famiglia dell'alunno, non solo fornendo informazioni sul sistema scolastico italiano e sulle opportunità di istruzione superiore attraverso la consegna di opuscoli informativi in lingua d'origine, ma anche verificando quale sia il progetto migratorio che la famiglia intende realizzare per il figlio (proseguire gli studi? ; per quanto tempo lavorare? ; tornare al paese di origine?).

2) QUARTA FASE sociale: rapporti con il territorio

FASE	LUOGO	CHI	COMPITI	FUNZIONI	STRUMENTI
Continuità	Scuole Primarie	Insegnanti dei vari gradi di scuola	-Scambio delle informazioni per il passaggio ai diversi ordini di scuola;	-Promuovere la piena integrazione degli alunni/e;	Schede di osservazione e di valutazione
	Scuole secondarie di primo grado	Funzione Strumentale	-	-favorire l'integrazione sociale degli alunni e delle famiglie	Programmazioni personalizzate (PDP)
	Scuole secondarie di secondo grado	Referenti per l'Intercultura dei plessi	collaborazioni, convenzioni, intese tra le diverse scuole e le agenzie del territorio.		Progetti interni ed esterni alla scuola
	CFP	Operatori di Enti, Associazioni...			
	Funzione Strumentale				
	Enti, ASL, Parrocchia, Associazioni, Agenzie per l'integrazione				

a) RETE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Per sostenere l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, BES e stranieri l'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, alla luce della direttiva del 27 dicembre 2012 e della CM n. 8 del 6 marzo 2013, si è occupato della riorganizzazione territoriale della nostra provincia per promuovere e incrementare l'inclusione scolastica.

La rete territoriale per l'inclusione è formata dal Centro territoriale di supporto provinciale (Cts), che sostiene le scuole nella didattica inclusiva attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e ha come compito istituzionale il coordinamento dei sette Centri territoriali per l'inclusione (Cti) che, oltre ad inglobare l'esperienza precedentemente maturata dagli Sportelli scuola-stranieri e dai CTRH, si occupano anche del piano di formazione provinciale, promuovono la ricerca e la sperimentazione, offrono consulenza pedagogica, raccolgono e diffondono le buone pratiche inclusive, organizzano i laboratori di italiano per gli studenti con cittadinanza non italiana.

Il nostro Istituto aderisce alla rete del CTI di Suisio.

STUDENTE DA DUE O TRE ANNI IN ITALIA CHE PROVIENE DA UN'ALTRA SCUOLA E CHE NECESSITA DI PDP O CHE SEGUE LA NORMALE PROGRAMMAZIONE DI CLASSE

Per quanto riguarda l'accoglienza di un alunno presente in Italia da due o tre anni e proveniente da un altro Istituto, è necessario verificare mediante griglie di osservazione e/o appositi test il livello della competenza linguistica raggiunto.

Inoltre è importante prendere visione del giudizio degli insegnanti italiani ed eventualmente contattare i vecchi docenti, per ricevere informazioni sull'impegno, sulla preparazione posseduta dallo studente e anche per conoscere quale tipo di alfabetizzazione sia stata proposta nella scuola di provenienza.

Nel caso in cui l'alunno neoarrivato presenti una discrepanza fra età e livello di scolarità, o addirittura si trovi in una situazione di sottoscolarizzazione o analfabetismo si prevede un inserimento che garantisca il recupero dei livelli di alfabetizzazione attraverso momenti di insegnamento individualizzato, frequenza intensiva di laboratorio di italiano L2 e un sostegno extrascolastico.

È opportuno lavorare sulla lingua dello studio in classe e in laboratorio e in tutte le discipline, adattando i programmi di insegnamento al livello di competenza posseduta dai singoli alunni stranieri mediante l'individuazione dei nuclei tematici fondamentali, allo scopo di permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione e degli obiettivi possibili rispetto alla situazione di partenza e restando agganciati quando possibile alle discipline.

L'apprendimento della L2 per lo studio può avvenire anche in orario extrascolastico, in quanto la competenza linguistica raggiunta dallo studente gli permette di seguire, anche se in parte, le lezioni. Per la valutazione del livello di competenza raggiunto, si prenderanno in considerazione i seguenti elementi: limiti non dovuti alla non conoscenza della lingua italiana; i tempi di apprendimento della lingua italiana; gli obiettivi individuati per l'alunno nel suo PDP; le osservazioni sistematiche; l'impegno, la partecipazione, la progressione nell'apprendimento e le eventuali condizioni di disagio.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione della Repubblica Italiana, Artt. 10, 30, 31 e 34.

Art. 34: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita".

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948), Art.1 : "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti..."

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 4/8/1955, n. 848), Art.2 "A nessuno può essere interdetto il Diritto d'Istruzione"

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU, 20 Novembre 1959)

L.517/77: accanto alla funzione certificativa si va affermando la funzione regolativa in grado di fornire un continuo adeguamento delle proposte formative alle reali esigenze degli alunni, sollecitazione della partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.

DPR n. 722/1982: attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei lavoratori migranti

C.M. n. 207 del 16/07/1986: "Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado"

Circolare ministeriale del 26 luglio 1990, n 205: "La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale"

C.M. 07/03/1992: "Iscrizione scuole secondarie per gli alunni provenienti dall'estero"

Circolare Ministeriale n. 5 1994: ammette l'iscrizione con riserva di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione.

Circolare Ministeriale n. 73 del 2 marzo del 1994: "Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola"

Legge n. 40, 06/03/1998: "disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; Art.36: "I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di Diritto all'Istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della Comunità Scolastica"

DPR n.394 del 31/08/1999: adattamento della valutazione ai percorsi personali degli alunni

DPR 275/1999, Art. 4: autonomia didattica delle istituzioni scolastiche che prevede che le stesse adottino le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale, vedi CM n. 24/2006.

O.M. n. 90 del 21 maggio 2001: "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001"

O.M. n. 56 del 23 maggio 2002 : "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2001/2002"

Legge n. 189, 30/07/2002: legge Bossi-Fini, la quale non prevede nulla di specifico per quanto riguarda l'accoglienza e l'inserimento scolastico dei minori stranieri e non modifica in alcun modo le precedenti disposizioni che rimangono quindi pienamente validi

L.n.53/2003 art.3: piano di studio individualizzato.

CM n.24 1/03/2006 "Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, (in particolare II parte Indicazioni operative punto 8 dove si richiama la L.517/77, l'art.4 DPR 275/199).

Rapporto EURYDICE 2007/2008, "Integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa"

Libro bianco sul dialogo interculturale, «Vivere insieme in pari dignità», Strasburgo, 7 maggio 2008: presenta un approccio politico all'integrazione che può tradursi in forma di raccomandazioni fondamentali e di linee guida.

Libro Verde "Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'Istruzione europei", 3 luglio 2008: è il testo che offre i più interessanti spunti di riflessione e operativi in tema di integrazione. Il presente Libro Verde analizza una importante difficoltà che devono affrontare oggi i sistemi di istruzione, una sfida, anche se non nuova, si è di recente intensificata ed ampliata..."

DPR n. 122/2009: "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"

DPR n. 89/1999: "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Legge n. 94 del 2009: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

C.M. n.4 del 15/01/1999: "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno scolastico 2010 – 2011"

C.M. 8/1/2010: "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"(introduzione del tetto del 30% di alunni stranieri per classe)

C.M. n. 35 del 26/03/2010 a.s. 2009/10 : primo ciclo di istruzione -candidati esterni: esami di idoneità e di Stato -trasferimenti ad altra scuola - dati da comunicare all'Invalsi per prova nazionale. Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione – indicazioni per la prova nazionale – candidati privatisti ed esami di idoneità – trasferimenti ad altra scuola.

Circolare n.14135/C27f del 18 settembre 2012, USR per la Lombardia, Ufficio X, Bergamo: indicazioni per l'inserimento alunni NAI.

C.M. n. 48 del 31/05/2012: "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente"

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, settembre 2012: "La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato".

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013: strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

Nota ministeriale 22/11/2013: "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti"

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014

Nota Ministeriale n.3587 del 3/06/2014 : "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione"

***Legge n.107 del 13 luglio 2015*: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti."**

"Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura" a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura del MIUR, settembre 2015